



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Puglia	Legge n. 20 del 12/08/2022	BUR n°90 del 16/08/2022
ID:PU22020	Proposta DAR: Rinuncia totale	(Scadenza 15/10/2022)

Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate).

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, il Governo ha deliberato l’impugnativa della legge della Regione Puglia del 12 agosto 2022 n.20 recante “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”, rilevando la presenza di numerose disposizioni in contrasto con la normativa statale di riferimento, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, violando altresì la competenza esclusiva dello stato in materia di beni culturali e del paesaggio, in contrasto con l’articolo 117 , secondo comma lettera s) della Costituzione. Altresì contrastano con l’articolo 9 della Costituzione, in forza del quale la tutela del paesaggio costituisce interesse costituzionale primario ed assoluto (Corte Costituzionale n. 367 del 2007) nonché con il principio costituzionale di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni nell’ambito dell’esercizio delle relative competenze.

In particolare, su parere dei competenti Ministeri della cultura, delle infrastrutture e la mobilità sostenibili e della giustizia sono stati impugnati gli articoli: 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8; 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 comma 3 e 6, comma 1, lettere a) e g); 9, 11 e 14 della legge della Regione Puglia n. 20/2022. Successivamente la Regione Puglia con l’articolo 8, comma 1, della legge n. 36 del 19 dicembre 2023, concernente “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse", non impugnata dal Governo, ha proceduto all'abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Considerato che, così come comunicato dalla Regione Puglia, le menzionate norme impugnate non hanno trovato, nelle more della loro abrogazione, applicazione "medio tempore", sentiti i Ministeri della cultura, delle infrastrutture e la mobilità sostenibili e della giustizia, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare all'impugnativa pendente, riguardante gli articoli: : 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8; 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 e 6, comma 1, lettere a) e g); 9; 11 e 14 della legge della Regione Puglia n. 20/2022.